

Rete di imprese

La soggettività nel contratto di rete tra imprese

di **Magda Milella**

La fattispecie del contratto di rete, introdotta quale strumento volto a favorire efficienza e competitività, è stata sin dall'inizio al centro di accesi dibattiti. Uno dei profili più controversi, come risulta dai recenti interventi normativi in materia, concerne la possibilità - oggi espressamente prevista - che alla rete sia riconosciuta soggettività giuridica. Tale circostanza, da taluni salutata come uno strumento che consente di meglio individuare la rete e di risolvere una serie di inconvenienti pratici legati al suo agire, è letta, da altra dottrina, come un appesantimento della figura ed una duplicazione degli strumenti di cui le P.M.I. possono disporre; senza contare che parrebbe porsi in espresso contrasto con le indicazioni espresse sul punto dalla Commissione Europea, riconoscendo quest'ultima la legittimità degli incentivi posti a favore delle reti a condizione che le stesse non acquistino personalità giuridica.

Cenni introduttivi. Il contratto di rete, l'introduzione della fattispecie e i dubbi interpretativi

Da diversi anni si registra un crescente interesse verso il fenomeno dell'aggregazione tra imprese finalizzata ad una maggiore crescita e all'aumento della competitività.

A livello europeo possono ricordarsi lo *Small Business Act* (1) («Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa») del 25 giugno 2008, cui ha fatto seguito la Risoluzione n. P6_TA(2008)0579 del Parlamento Europeo (2) («Sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese»). In relazione allo specifico oggetto di queste brevi note, può poi ricordarsi - in ambito più particolare - la Comunicazione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011 (3), con la quale si esclude che l'intervento normativo predisposto dal nostro paese in favore delle reti di imprese sia suscettibile di configurare un aiuto di Stato, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (4).

Molteplici sono i profili valorizzati dai richiamati provvedimenti. In particolare, lo *Small Business Act* - primo intervento organico a livello comunitario espressamente dedicato alle piccole e medie imprese - pone in luce come anche a livello europeo le principali istanze in questo ambito sono rappresentate dall'esigenza di facilitare la partecipazione delle PMI

agli appalti pubblici, agevolare l'accesso al credito ed usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato (5). A livello nazionale, il tema delle "reti di imprese" è stato oggetto, nel breve volgere degli ultimi quattro anni, di ripetuti interventi del legislatore: dal d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33), al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122), al più recente d.l. 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese" (conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, art. 45), ed ancora all'art. 36 comma 4 d.l. 18 ottobre 2012, n.

Note:

(1) *Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions, Brussels*, 25 giugno 2008, doc. COM(2008)394, in <http://ec.europa.eu>.

(2) In <http://www.europarl.europa.eu>.

(3) *State aid N. 343/2010 - Italy, Support to set up companies' networks* (reti di impresa), Brussels, 26 gennaio 2011, doc. C(2010)8939, in <http://ec.europa.eu>.

(4) La richiamata disposizione, già art. 92, precisa i presupposti in presenza dei quali un intervento viene considerato aiuto di Stato secondo il Diritto Comunitario. Sono previste in particolare quattro condizioni: l'origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali); l'esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni; l'esistenza di un impatto sulla concorrenza; l'idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Nella decisione riportata la Commissione conclude nel senso che «*the notified measure as described above does not constitute State aid within the meaning of article 107 (1) TFEU*».

(5) Un'altra esigenza particolarmente avvertita risulta essere quella di un trattamento differenziato in sede di tassazione degli utili (sul che v. anche il nostro recente "Statuto delle imprese", approvato con la l. 11 novembre 2011, n. 180).

179, c.d. Decreto Sviluppo-bis (conv. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228), sino alla recentissima l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) (6). Dal complesso della richiamata disciplina è dato, in primo luogo, trarre la nozione di «contratto di rete», che è configurato quale «contratto di durata stipulato tra più imprenditori per accrescere individualmente e collettivamente la loro competitività e la loro capacità innovativa in base ad un programma di coordinamento totale o parziale, che deve essere asseverato da speciali organismi (7).

Quello descritto nella definizione riportata è il c.d. «scopo fine» del contratto, che si realizza attraverso una serie di c.d. «scopi mezzo», consistenti nella collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese, nello scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, nell'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto di ciascuna impresa (8).

Il fine ultimo è, dunque, quello di incrementare l'efficienza, come risulta dallo stesso titolo della legge (che parla di «sviluppo delle imprese») e dai richiami in essa contenuti alla competitività ed alla innovazione (9).

Nonostante la insistita attenzione all'istituto da parte del legislatore, residuano ancora molteplici dubbi su svariati aspetti, e in particolare su quello - al quale sono dedicate queste pagine - della «soggettività» della rete di imprese (10).

La soggettività di rete

Il riconoscimento di una soggettività di rete è stato auspicato (11) - anche dalle organizzazioni di settore - sia al fine di rendere più agevole la «visibilità» del rapporto tra le imprese in rete (semplificando, in particolare, le dinamiche delle relazioni con soggetti istituzionali, quali istituti di credito e pubbliche amministrazioni), sia al fine di risolvere alcuni (altri) inconvenienti pratici legati all'agire in rete (12).

Note:

(6) La l. n. 228 del 2012, prevede una ulteriore misura agevolativa di carattere fiscale, stabilendo all'art. 1 comma 95 che: «a decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese». A norma del comma 96 «il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa

che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo», in *G.U.* 29 dicembre 2012, n. 302. Viene inoltre introdotta la possibilità che le reti d'impresa partecipino alle gare ed agli appalti pubblici, attraverso la novella del testo dell'art. 34, comma 1 lett. e-bis e dell'art. 37 comma 15-bis d.lgs. n. 163 del 2006 (Cod. Appalti).

(7) A. Gentili, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in questa *Rivista*, 2011, 621.

(8) G. Palmieri, *Profili generali del contratto di rete*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, a cura di Associazione Italiana Politiche Industriali, Milano, 2011, 4; M. Maltoni, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 69.

(9) A. Gentili, *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obblig. e contr.*, 2010, 89.

(10) M. Maltoni-P. Spada, *Il "Contratto di rete"*, Studio n. 1 - 2011/I, Commissione Sudi d'Impresa, CNN, in www.notariato.it; M. Maltoni-P. Spada, *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, 499 ss., ove si afferma che «la disposizione citata sembra non già arricchire la tipologia dei contratti nominati, bensì fondare la nozione di "rete di imprese" e farne l'antecedente di agevolazioni e immunità, indipendentemente dalla qualificazione tipologica del contratto (o dei contratti) di volta in volta concluso (o conclusi) [...] Si ha così "rete di imprese", ai sensi dell'art. 3 comma 4ter del d.l. 5/2009, ogniqualvolta un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale, comunque qualificato secondo il diritto comune [...], o, perché no?, contratti di scambio opportunamente collegati in funzione della predetta cooperazione (appalti, somministrazioni ecc.) presentino i requisiti di contenuto e di forma previsti nella disposizione in parola» cfr., cit. 500; P. Di Marco-P.L. Cattò, *Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan*, Bologna, 2011, 2, ove si afferma che l'intento del legislatore è stato quello di «realizzare un contratto di rete leggero» che «lascia molta libertà di manovra alle imprese nella loro finalità aggregativa»; A. Di Lizia, *(Contratto di) Rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, 280. Cfr., altresì, E. Briganti, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, *ivi*, 2010, 191; F. Macario, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in questa *Rivista*, 2009, 951 ss.; D. Palmieri, *Introduzione*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, cit., XIX (ove si parla di una innovazione di grande portata in quanto «si intravede, a certe condizioni, un'aggregazione con la flessibilità organizzativa delle società personali ma a responsabilità limitata tipica delle società di capitale»).

(11) Reteimprese, *Testo dell'audizione alla Camera, 5 luglio 2012*, in <http://www.reteimpreseitalia.it/Approfondimenti/I-Documenti/>; M. Causi, *Resoconto stenografico audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sulle misure adottate per la crescita del Paese davanti alle VI e X Commissioni riunite*, Camera dei Deputati, 6 luglio 2012, 41, il quale afferma l'esigenza di far sì che il contratto di rete divenga lo «strumento principe» e che sia necessario «rafforzarne gli aspetti giuridici, conferirgli veste e personalità giuridica, considerarlo anche rispetto all'attribuzione dei finanziamenti, ripensando le attuali e tradizionali forme di finanziamento e di contribuzione ai consorzi *export* e alle diverse altre filiere di contribuzione pubblica esistenti, mettendo le reti di impresa nella possibilità di contrarre strumenti finanziari», in www.camera.it.

(12) lo evidenzia bene R. Vignali, *Resoconto stenografico della audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sulle misure adottate per la crescita del Paese davanti alle VI e X Commissioni riunite*, Camera dei Deputati, 6 luglio 2012, 47-48, in www.camera.it.

(segue)

Nel senso di tale (auspicata) soggettivizzazione sono stati letti alcuni passaggi della normativa, fra cui in particolare l'espresso accenno (in relazione alla definizione dell'oggetto del contratto di rete) all'"esercizio in comune di attività" (13).

Altra parte della dottrina ha, tuttavia, da subito evidenziato come il riconoscimento di "soggettività" alla rete comporti il rischio di un appesantimento della figura (in contrasto - oltre tutto - con le finalità della nuova normativa, quali evidenziate al momento dell'introduzione della fattispecie).

E, invero, nell'intenzione originaria del legislatore - che trova riscontro nella Decisione della Commissione Europea C(2010)8939 del 26 gennaio 2011 - il contratto di rete doveva rappresentare uno strumento *leggero e snello* di supporto ed agevolazione all'attività d'impresa, ferma restando la possibilità (ove se ne fossero presentati l'opportunità o la necessità) di optare per forme più strutturate ed evolute di aggregazione (diverse, però, dal "contratto di rete"). Il riconoscimento di soggettività alla rete aprirebbe la strada, insomma, - secondo questa prospettiva - ad una configurazione dell'istituto destinata a risolversi in una inutile "duplicazione" di strumenti già a disposizione delle PMI.

L'atteggiamento ondivago manifestato dal legislatore (il quale è intervenuto più volte sul punto in un brevissimo lasso di tempo, introducendo ogni volta previsioni, almeno in apparenza, contrastanti con le precedenti) testimonia dell'incertezza indotta da queste diverse "impostazioni".

La l. 7 agosto 2012, n. 134 (che ha convertito il d.l. n. 83), ha introdotto (art. 45 comma 2, confluito all'art 3 comma 4-ter d.l. n. 5 del 2009) in generale la possibilità, per le reti di imprese dotate di fondo comune, di iscriversi nella sezione del registro delle imprese ove la rete stessa avesse sede, prevedendo che da tale iscrizione discendesse *ipso iure* l'acquisto della soggettività giuridica (14).

La stessa disposizione conteneva, poi, al primo comma la previsione per la quale, per le reti che fossero dotate di un fondo patrimoniale comune e di *un organo comune destinato a svolgere attività (anche di carattere commerciale)* con i terzi, la pubblicità richiesta dal comma 4-quater dell'art. 3, "s'intende adempiuta" attraverso l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ove la rete ha stabilito la sua sede. Dalla formulazione adottata sembrava pertanto che il legislatore avesse posto l'onere per la rete di imprese che avesse inteso svolgere attività «*anche di carattere commerciale con i terzi*» di acquisire soggettività, imponendo l'espletamento della formalità pubblicitaria mediante l'iscrizione nella sezione

ordinaria del registro delle imprese ove avesse sede la rete (15).

Oggi, attraverso il d. l. n. 179 del 2012, il legislatore ha interamente rivisto questo aspetto, sopprimendo la previsione di cui al n. 1 (art. 4-ter d.l. n. 5 del 2009), e statuendo (art. 36 comma 4 lett. a d.l. n. 179) che «il contratto che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale *non è dotato di soggettività giuridica*, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte».

In altri termini la rete, pur se dotata di fondo patrimoniale e di organo comune, destinato a svolgere attività anche commerciali con i terzi, ha la "facoltà" (non più l'obbligo, o meglio l'onere) di acquisire la soggettività, scegliendo di iscriversi presso la sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha la sua sede. Resta infatti l'alternativa della iscrizione presso le singole sezioni dei partecipanti, ferme restando le garanzie di limitazione della responsabilità patrimoniale derivanti dall'applicabilità delle norme in tema di consorzio, per le obbligazioni contrat-

Note:

(continua nota 12)

per il quale «oggettivamente la mancanza di personalità giuridica rappresenta un freno allo sviluppo delle reti di impresa. Ci sono tantissime difficoltà operative. Se si deve acquistare un macchinario si devono emettere fatture: chi se le intesta? Lo stesso vale se si deve assumere una persona, come un *export manager*. È questo il motivo per cui tra le piccole imprese le reti di impresa si sono diffuse molto meno rispetto a quanto è accaduto nelle imprese più grandi, proprio per questa difficoltà per cui magari esse sono più legate a forme di consorzio. Mi chiedo se non sia il caso di prevedere un doppio binario, cioè la rete d'impresa senza personalità giuridica, ma anche quella con personalità giuridica». Così nella stessa sede in risposta ai richiamati interventi lo stesso C. Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale «Oggi la rete d'impresa viene esaltata come una sorta di panacea per tutti i problemi che non sappiamo risolvere altrimenti. Non esiste la panacea del problema dimensionale, però sicuramente le reti di impresa sono uno strumento formidabile da utilizzare meglio. Non si può chiedere a reti di impresa senza personalità giuridica di avere obbligazioni né nei confronti di persone, né nei confronti di banche, però pensare di costruire una forma di personalità giuridica per le reti di impresa può essere uno studio che vale la pena di svolgere. Può risolvere alcuni problemi, ma non può disattendere la domanda fondamentale della *governance*, di chi risponde e di quali responsabilità si assumono i singoli partecipanti».

(13) F. Cafaggi-P. Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obblig. e contr.*, 2009, 598.

(14) «Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica», in *G.U.*, 11 agosto 2012, n. 187, Suppl. od.

(15) La disposizione pareva tra l'altro evocare una (già nota) distinzione tra reti per così dire a mera "rilevanza interna" e reti a "rilevanza esterna".

te dall'organo comune in esecuzione del programma di rete.

Si profila così una sorta di "doppio binario", con la possibilità di optare sin dall'inizio per l'uno o l'altro modello di organizzazione reticolare: un modello *più leggero*, che privilegia gli aspetti contrattuali, ed uno *più articolato e complesso*, che vira verso un'entificazione vera e propria.

I persistenti dubbi in ordine al riconoscimento della soggettività

Tale consentita soggettivizzazione, di cui non risultano peraltro ancora chiarite tutte le implicazioni sia di ordine giuridico che tributario, sembra valorizzare alcuni aspetti dell'impostazione originaria della figura, che sembravano rinviare ad una vera e propria forma di aggregazione tra imprese (16).

Intendiamo riferirci all'originaria previsione dell'obbligatorietà (ex d.l. n. 5 del 2009, come convertito dalla l. n. 33), a pena di nullità del contratto, della presenza di un organo comune, la cui funzione era (e resta ancor oggi, ma solo ove questo organo - non più obbligatorio - sia presente) quella di eseguire il programma di rete (17).

La previsione, poi, della presenza di un "fondo comune" (previsto come condizione per il godimento dei benefici fiscali, legati al contratto di rete (18)), rafforza(va) l'idea di una costruzione entificata del fenomeno "reti" (19).

Per contro, nei già richiamati interventi della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate - il riferimento è alla circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 (v. in part. § 20.2) e alla circolare 70/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2011 - si era espressamente negata alla rete soggettività tributaria (20).

Per non dire della Decisione C(2010)8939 della Commissione Europea, la quale assume tra i propri fondanti presupposti la considerazione per la quale «*the Italian authorities have clarified that the cooperation network will not have separate legal personality*» (21).

Quest'ultimo profilo - considerata anche la previsione del comma 2-septies dell'art. 42 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla l. n. 122 del 2010), per il quale «l'agevolazione di cui al comma 2-quater resta subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea (22)» - pone oggi, oltre tutto, il problema del perdurante valore dell'autorizzazione della Commissione, a seguito delle intervenute modifiche legislative. Quest'ultima potrebbe esprimersi negativamente ove ritenesse che l'attribuzione di soggettività integri una violazione dell'art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Infine, sotto un profilo puramente operativo e fattuale, occorre considerare che nella prassi le reti nascono - quasi - sempre come reti "di fatto", non solo non soggettivizzate, ma non contrattualizzate.

Nella dinamica di formazione di una rete di imprese, la formalizzazione contrattuale vera e propria arriva di solito solo in un secondo momento, quando la preesistente "rete di fatto" ha dimostrato di essere in grado di traghettare le singole imprese aderenti verso l'auspicato aumento di competitività e concorrenzialità in termini di capacità innovativa, vale a dire in concreto quando la rete avrà fatto ottenere una percentuale di fatturato superiore rispetto alla somma dei fatturati delle singole imprese partecipanti, momento che coinciderà presumibilmente anche con la fase della maggiore affermazione esterna e riconoscibilità della stessa. A questo punto è altamente probabile che sarà necessario riorganizzarla in una forma più stabile e strutturata, in grado di far-

Note:

(16) Cfr. M. Maltoni, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 64 e ss.

(17) A. Gentili, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., 620-621.

(18) Di cui alla Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

(19) Al contrario, la possibilità (oggi prevista all'art. 3, comma 4-ter, n. 2, lett. c, a seguito della novella) di dar vita (in alternativa al fondo comune) a un patrimonio destinato enfatizza la connotazione contrattuale se è vero - come è stato ben osservato - che esiste in generale un rapporto di proporzionalità inversa tra l'esigenza di entificazione/soggettivizzazione e la possibilità di costituire dei patrimoni separati (cfr. F. Guerrero, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contr. e impr.*, 2012, 349, 351, dove si osserva che la "tecnica dell'autonomizzazione soggettiva" appaia «oggi, nel complesso, declinante o non più esclusiva, rispetto alla tendenza normativa e della prassi alla segregazione dei patrimoni destinati a determinati scopi o affari, che realizza nuove e diversificate forme di "specializzazione" della responsabilità patrimoniale ...»).

(20) In particolare nell'ultimo dei richiamati provvedimenti l'Agenzia, interpellata in merito all'opportunità o meno di attribuire alla rete un codice fiscale, ove esso sia richiesto «a fini operativi», pronunciandosi positivamente sul punto ribadisce, al contempo, «l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete» con la diretta conseguenza che questa non avrà diritto, invece, ad una partita IVA, non essendo autonomo soggetto tributario. Il riconoscimento dell'IVA, rappresenta un altro aspetto problematico, rispetto al quale si pongono anche questioni pratiche ed operative da superare e per il quale una delle soluzioni proposte, pur nel riconoscimento della sua difficile attuazione e praticabilità è stata quella di imporre a coloro che procurano beni o servizi alla rete di frazionare le fatture per il numero degli aderenti alla stessa.

(21) Comunicazione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, C(2010)8939, State aid N 343/2010 - Italy, Support to set up companies' networks (*reti di impresa*).

(22) «...Con le procedure previste dall'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

la operare ed agire sul mercato come un “soggetto completo” (23).

Dall’impianto normativo attuale risulta in ultima analisi un ampio ventaglio di possibilità che lascia ai partecipanti la scelta di una graduazione in ordine alla soggettivizzazione della rete cui appartengono.

Nota:

(23) P. Di Marco-P.L. Cattò, *Come costruire una rete tra imprese*, cit., 61, che sottolineano ancora come in questo caso la rete comincerà a possedere propri asset importanti come laboratori di ricerca, brevetti, macchinari; A. Ricciardi, *Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica*, Milano, 2009, 12, «quando le reti di imprese si trovano impegnate in più elevati li-


velli di innovazione di prodotto o devono affrontare processi di internazionalizzazione, o semplicemente sono aggredite dalla concorrenza, si avverte l’esigenza di rafforzare le relazioni faticosamente costruite nel tempo, mediante una maggiore formalizzazione e sistematicità nella gestione dei rapporti»; F. Guerrea, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, cit., 355-356, accenna all’opportunità in questa fase di costituire a valle del contratto di rete «una società strumentale all’attuazione del programma, vale a dire una *join-venture company* dedicata specificamente all’esercizio in comune di quelle attività previste in programma», ciò al fine di «dare stabilità organizzativa all’impresa “di rete”, di renderla relativamente autonoma e riconoscibile sul mercato, agevolandone l’approvvigionamento finanziario, e anche di limitare efficacemente il rischio patrimoniale dei partecipanti»; A. Zazzerò, *Reti d’imprese e territorio, in Reti d’imprese e territorio, tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi*, Bologna, 2010, 12.

LIBRI

Collana: **PROFESSIONE e DIRITTO**

La nuova parcella degli Avvocati e i parametri per la liquidazione

a cura di *Leonardo Carbone*



Il volume illustra le modifiche in materia di **parcelle degli avvocati**, alla luce dell’abrogazione del Tariffario forense e dell’emanazione dei nuovi parametri di calcolo, stabiliti dal **D.M. n. 140/2012**, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

La norma è corredata da un **articolato commento d’autore**, da una **rassegna di giurisprudenza** (di legittimità e di merito) e di **decisioni del CNF** e dei singoli Ordini locali.

Unico volume sul mercato a riportare anche le **Tabelle della tariffa stragiudiziale** (compensi “indicativi” da utilizzare come riferimento nella stipula dei contratti e nelle richieste al cliente) e il **Modello di scrittura privata elaborato dal CNF**, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale.

CD ROM:

Il Cd-Rom contiene il **nuovo Software per la gestione completa delle parcelle**, ai sensi del D.M. n. 140/2012. Il Software consente agli Avvocati di creare parcelle e preventivi ed ai Giudici di liquidare i compensi dei professionisti.

Aggiornamento del software on line + iParcella (app gratuita)

Ipsoa 2012, pagg. 320, € 55,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>